STATUTO

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 24001/14974

Articolo 1 - Costituzione

1.1. È costituita una Fondazione denominata "Fondazione per la ricerca scientifica termale" o, in forma abbreviata, con l'acronimo "FoRST".

1.2. La Fondazione troverà la propria regolamentazione, oltre che nelle norme di Legge in materia, nel presente Statuto e in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. Lo stesso Consiglio adotta, altresì, un Codice Etico a cui si adeguano le attività della Fondazione e dei suoi Organi.

1.3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Roma.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi secondarie.

Articolo 3 - Scopi

3.1. La Fondazione prosegue le attività già svolte dal Fondo per la ricerca scientifica termale e si propone lo scopo di promuovere e sostenere l'attività di ricerca medico-scientifica in ambito termale, anche sulla scorta di quanto previsto dalle normative di settore. In particolare si propone di confermare nel tempo, in rapporto all'evoluzione epidemiologica, l'appropriatezza delle cure termali erogate con oneri a carico del SSN, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 323/2000.

3.2. Ai fini del comma precedente, la Fondazione, nei limiti e in conformità alle norme di legge applicabili, può promuovere lo svolgimento di convegni, conferenze, programmi di studio e ricerca, intraprendere e promuovere l'attuazione di iniziative di carattere scientifico nel campo della progettazione e promozione della realizzazione delle Opere dell'ingegno, assumere direttamente la gestione di iniziative nel campo della elaborazione di studi progettuali e/o della promozione della realizzazione delle Opere dell'ingegno, sollecitare e sostenere specifici progetti di ricerca di interesse del settore termale, intraprendere qualsiasi altra attività necessaria o utile ai fini del perseguimento dei propri scopi istituzionali.

3.3. Rientra, altresì, tra gli scopi della Fondazione, l'utilizzo di qualsiasi modalità o strumento di comunicazione ritenuto utile per la diffusione di lavori, pubblicazioni e informazioni medico-scientifiche in materia termale, anche finalizzate alla maggiore conoscenza delle terapie termali e della loro efficacia.

3.4. La Fondazione potrà prestare la propria collaborazione ad Enti o Istituzioni, sia pubblici che privati, per il conseguimento degli scopi predetti ed effettuare ogni altra attività necessaria o utile ai fini del perseguimento dei propri scopi istituzionali. Potrà, altresì, essere destinataria di misure finanziarie adottate dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dal Ministero della Salute, da altre Amministrazioni pubbliche, dalle Regioni e dall'Unione Europea, finalizzate alla realizzazione completa o parziale di attività, programmi e progetti di ricerca. In tal caso, la Fondazione espleterà le attività previste nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie applicabili in materia e delle disposizioni specifiche definite dal soggetto erogatore, con particolare riguardo alle procedure di selezione dei progetti e dei soggetti beneficiari o attuatori.

3.5. La presentazione dei progetti di ricerca, finanziabili attraverso il patrimonio della Fondazione, dovrà avvenire da parte dei soggetti indicati e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

3.6. La Fondazione potrà promuovere attività di Formazione mirata a sviluppare e qualificare l'offerta sanitaria termale anche attraverso l'istituzione di specifici presidi territoriali finalizzati a garantire una presenza stabile e concreta presso i principali distretti.

3.7. Le finalità della Fondazione sono espletate su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

4.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o a qualsiasi titolo posseduti e/o acquisiti;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi istituzionali;

d) svolgere attività connesse alla realizzazione di progetti e programmi di ricerca scientifica in ambito termale, anche comunitari o internazionali, ovvero adempiere a qualsiasi altra attività afferente i propri scopi istituzionali;
e) attivare rapporti di collaborazione e partnership, nonché avvalersi di consulenze e prestazioni a carattere scientifico o professionale, in coerenza con le finalità istituzionali della Fondazione;
f) organizzare, in proprio o tramite soggetti qualificati, attività di formazione negli specifici ambiti di interesse, con il principale scopo di far conoscere e rendere concretamente applicabili i risultati della ricerca sostenuta. Allo scopo di meglio promuovere e sostenere la divulgazione in ambito sanitario di tali risultati, la Fondazione potrà non solo sponsorizzare l'organizzazione di mirati corsi ECM, ma pure intraprendere - se ne ricorreranno i presupposti - il percorso per il riconoscimento della qualifica di Provider ECM, dotandosi di quanto eventualmente necessario per integrare i requisiti richiesti dalle specifiche normative in materia.

Articolo 5 - Patrimonio
5.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
a) i beni di cui la stessa è stata dotata in sede di atto costitutivo dal Fondatore per il perseguimento dello scopo;
b) i beni mobili ed immobili che sono pervenuti o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
c) i versamenti eventualmente effettuati dal Fondatore;
d) i versamenti effettuati dalle Aziende termali in ossequio a quanto previsto da specifici accordi per le stesse vincolanti;
e) i versamenti eventualmente effettuati da singole Aziende termali, aggiuntivi rispetto alla quota di cui al precedente punto d). Tali quote aggiuntive, che nel costante rispetto delle finalità di Fondazione potranno essere sottoposte dal soggetto erogatore a specifici vincoli di impiego, consentiranno a Fondazione stessa di sottoporre agli stessi vincoli anche la quota versata dal medesimo soggetto ai sensi della precedente lettera d);
f) i contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.
5.2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere alimentato o aumentato con oblazioni, donazioni, lasciti, offerte, disposizioni testamentarie con le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge applicabili in materia.
5.3. La Fondazione potrà, nei limiti ed in conformità alla Legge, richiedere ed ottenere contributi e finanziamenti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti locali o regionali o di altri enti, pubblici o privati, per i fini del presente Statuto.
5.4. I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e gli eventuali proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi della Fondazione.
5.5. Gli eventuali beni immobili in possesso della Fondazione potranno essere direttamente utilizzati per la realizzazione delle finalità proprie della Fondazione, in modo permanente o transitorio, o potranno essere concessi in locazione a terzi. In caso di concessione in locazione a terzi, si preferiranno modalità contrattuali che consentano, all'occorrenza, un più rapido recupero della piena disponibilità del bene.
5.6. Ogni altro bene rientrante a qualsiasi titolo nel patrimonio della Fondazione, fatta eccezione per quelli di interesse culturale, artistico, architettonico e storico, verrà, se ciò risulterà utile e possibile, direttamente destinato alla realizzazione o al supporto delle attività statutarie. In caso contrario verrà comunque impiegato, secondo regole di prudenza e diligenza affinché produca, se possibile, reddito da destinare alle medesime attività statutarie.

Articolo 6 - Membri della Fondazione
6.1. I Membri della Fondazione sono il Socio Fondatore e i Sostenitori.

Articolo 7 - Fondatore
7.1. È Fondatore, in considerazione dell'intervento nell'atto costitutivo, FEDERTERME - Federazione italiana delle Industrie termali e del Benessere termale.

Articolo 8 - Sostenitori
8.1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza dei suoi componenti, le persone fisiche o giuridiche o gli enti anche non riconosciuti, che si siano distinti per il loro

particolare contributo economico, culturale, scientifico, professionale o personale al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione.

Articolo 9 - Partecipanti istituzionali
9.1. Sono partecipanti istituzionali gli Enti pubblici che contribuiscono a qualsiasi titolo alla Fondazione.

Articolo 10 - Causa di esclusione
10.1. Non possono far parte della Fondazione, né possono essere nominati Sostenitori e, se già nominati, sono esclusi di diritto, coloro che si trovino in conflitto d'interesse o in situazione d'incompatibilità con la Fondazione. L'esclusione viene dichiarata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Organi della Fondazione
11.1. Sono Organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione
12.1. Il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche denominato CdA) è composto da un numero compreso fra sette e undici membri tra quelli così designati:
a) un componente nominato dal Ministero della Salute;
b) un componente nominato dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
c) tre componenti nominati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
d) sei componenti nominati dal Fondatore. In tale ambito, è facoltà dello stesso Fondatore designare uno o più Consiglieri indipendenti, individuati fra personalità di riconosciuto valore in campo scientifico, economico e della comunicazione.
Partecipa altresì al CdA, senza diritto di voto, un rappresentante scelto tra i Sostenitori, nominato dai Sostenitori medesimi o, in carenza dell'adempimento, designato dal Fondatore.
12.2. In caso di inerzia degli Enti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 12.1., nella nomina dei Consiglieri di rispettiva competenza, il CdA può comunque insediarsi, riunirsi e deliberare validamente, nel rispetto dei quorum costitutivi di cui all'art. 14.3. da calcolarsi sul numero complessivo dei suoi componenti come indicato al comma precedente, purchè risulti perfezionata la nomina di almeno un Consigliere espresso, anche disgiuntamente, dai suddetti Enti di cui alle lettere a), b) e c).
12.3. Il CdA viene rinnovato con cadenza quadriennale e, di norma, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario della propria gestione. Nei casi di rinuncia o di revoca dei Consiglieri, ovvero di loro cessazione anticipata dall'ufficio per qualunque altra causa, si fa luogo a nuova nomina con designazione effettuata nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 12.1. ed i componenti così nominati resteranno in carica sino alla naturale scadenza del CdA. Qualora cessino dall'incarico almeno la metà dei Consiglieri, il CdA decade per intero e deve essere avviata immediatamente la procedura di nomina dei nuovi Consiglieri.
12.4. Il CdA nomina il Presidente, scegliendolo tra i Consiglieri designati dal Fondatore ai sensi del precedente punto 12.1, lett. d), nonché - scegliendoli tra tutti i Consiglieri - un Vice Presidente ed il Comitato Esecutivo di cui al successivo art. 16.
12.5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo funzioni di sua competenza, relative alla gestione della Fondazione. Ai componenti del CdA e del Comitato Esecutivo, che siano espressione del Fondatore, non spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.
12.6. Alla scadenza del quadriennio di mandato, in concomitanza con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio finanziario della propria gestione, il CdA provvede all'organizzazione di un evento pubblico, nell'ambito del quale il Presidente uscente della Fondazione presenta un rendiconto delle attività svolte e dei risultati conseguiti, menzionando o assegnando specifici riconoscimenti a quanti si siano distinti per il sostegno fornito alla Fondazione stessa. Tale evento prevede la partecipazione di tutti i soggetti che, a vario titolo, abbiano supportato l'attività istituzionale svolta dalla Fondazione nel quadriennio precedente.

Articolo 13 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
13.1. Il Consiglio di Amministrazione approva il conto consuntivo e il conto preventivo

della gestione e fornisce al Comitato Esecutivo le direttive per l'amministrazione ordinaria della Fondazione.
13.2. Il CdA regola lo svolgimento delle attività della Fondazione, ne stabilisce l'organizzazione interna e quella delle diverse attività ed iniziative, cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento e ne promuove la riforma, eventualmente anche su proposta del Fondatore; inoltre, secondo le modalità indicate al successivo art.20, il CdA delibera - sentito il parere vincolante del Fondatore - le modificazioni dello Statuto, nonché lo scioglimento della Fondazione, verificando in ogni caso che si attui quanto necessario per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
13.3. Il CdA fissa i criteri e le modalità per la valutazione, il finanziamento e la rendicontazione dei progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 12 della legge n.241/1990. In particolare, al momento dell'approvazione del conto preventivo, il CdA delibera circa le materie dei bandi da emanarsi nell'anno a cui il conto stesso si riferisce.
13.4. Spetta al CdA deliberare, su proposta del Comitato Esecutivo, circa l'ammissione dei progetti al cofinanziamento.
13.5. Il CdA delibera sulla partecipazione della Fondazione, in forma individuale o associata, a procedure - anche comunitarie o internazionali - per il conferimento di attività di ricerca scientifica in ambito termale, ferma restando la loro rispondenza al profilo delle attività svolte istituzionalmente dalla Fondazione ed alle sue finalità statutarie.
13.6. Il CdA nomina il Collegio dei Revisori.
13.7. Il CdA nomina, su proposta del Presidente, un Coordinatore Scientifico con funzioni di supporto agli Organi della Fondazione, per lo svolgimento delle attività inerenti alla predisposizione dei bandi e alla gestione dei progetti di ricerca presentati. Al momento della nomina, il CdA determinerà l'emolumento spettante al Coordinatore Scientifico in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del compito affidatogli.
13.8. Il CdA può, al fine di acquisire professionalità ritenute temporaneamente o stabilmente necessarie, deliberare l'attribuzione di specifici incarichi mediante l'utilizzo di qualsiasi forma consentita dalle leggi vigenti.
13.9. Il CdA delibera con la maggioranza qualificata di 2/3 degli aventi diritto l'attribuzione e l'ammontare delle indennità di carica eventualmente assegnate al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del CdA e del Comitato Esecutivo, fermo restando che in nessun caso i compensi possono eccedere Euro 1.000,00 (mille) annui. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 12.5, agli stessi è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico nei limiti e secondo modalità e termini fissate nel regolamento interno. Inoltre, possono essere stabiliti compensi aggiuntivi per la partecipazione alle singole sedute degli Organi collegiali. Compensi e indennità di carica non spettano comunque ai soggetti designati dal Fondatore ovvero che ne siano sua espressione.

Articolo 14 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
14.1. Il CdA viene convocato a cura del Presidente, ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti, ed in ogni caso almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo di cui all'art. 19.2.
14.2. La convocazione è fatta con invio scritto trasmesso almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle materie da trattare nonché del luogo e dell'ora della seduta, a mezzo raccomandata a/r, via fax o tramite mezzi informatici e telematici che ne assicurino comunque la ricezione. In caso di comprovata urgenza, è facoltà del Presidente ridurre i termini di cui sopra a 48 ore.
14.3. Il CdA si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione la riunione è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti. Sono fatti salvi i diversi quorum risultanti dal presente Statuto in relazione a specifici argomenti.
14.4. Il CdA delibera a maggioranza dei presenti, salvi i diversi quorum previsti dal presente Statuto in relazione a specifici argomenti. Ciascun componente ha diritto ad esprimere un solo voto.
14.5. Delle adunanze del CdA si redige verbale a cura del segretario, nominato dal medesimo Organo al principio di ciascuna seduta, su proposta del Presidente. I verbali delle adunanze del CdA devono essere trascritti in ordine cronologico in apposito libro e devono recare la sottoscrizione del Presidente e del segretario.
14.6. L'intervento alle adunanze del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici, in particolare videoconferenza o teleconferenza,

purché il mezzo adottato consenta il regolare accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenienti e sia consentito a costoro di seguire la trattazione degli argomenti affrontati ed intervenirvi in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti necessari ai fini della discussione e degli adempimenti del CdA, e sia altresì garantita la contestualità della votazione e della deliberazione.

14.7. Le deliberazioni del CdA possono perfezionarsi anche tramite procedura scritta successivamente allo svolgimento dell'adunanza, per esclusiva iniziativa del Presidente, laddove in corso di seduta si manifesti l'esigenza di consentire ai Consiglieri l'acquisizione di una più completa informativa ai fini della valutazione e dell'approvazione di documenti od operazioni che presentino un elevato grado di complessità. In tal caso, la decisione dovrà essere adottata mediante il consenso espresso per iscritto da parte della maggioranza dei componenti del CdA, con modalità che garantiscano l'informativa e la partecipazione di tutti i Consiglieri in carica alla decisione, nonché la documentazione chiara ed univoca dell'oggetto della decisione e del consenso espresso. La suddetta procedura di adozione della deliberazione del CdA deve essere ultimata entro sette giorni dalla data dell'adunanza. La procedura scritta non può essere adottata per le decisioni di modifica dello Statuto e di scioglimento della Fondazione, che devono pertanto essere adottate mediante deliberazione in forma collegiale.

14.8. Alle adunanze, è facoltà del Presidente di invitare a partecipare anche soggetti estranei al CdA, in modo permanente o in relazione a specifici argomenti trattati.

Articolo 15 - Presidente

15.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il CdA, determina le materie da sottoporre all'esame ed alla deliberazione del CdA, nei limiti delle competenze indicate nello Statuto e nel Regolamento, sovrintende al regolare funzionamento della Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del CdA, avvia nei tempi idonei le procedure di rinnovo del CdA e di eventuale sostituzione dei suoi componenti ai sensi del precedente comma 12.3. Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, che in sua assenza ne esercita le funzioni, e può attribuire specifici incarichi ad uno o più Consiglieri.

15.2. Il Presidente, in caso di urgenza e fatte salve le riserve di legge, esercita autonomamente i poteri di competenza del CdA. Analogamente opera nella gestione ordinaria, in caso di ritardi nell'insediamento del nuovo CdA al termine del quadriennio, nel caso di impedimenti di qualsiasi genere e comunque sino alla nomina del nuovo Presidente. Degli atti compiuti e delle decisioni assunte in tal modo, viene informato il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, onde consentire le necessarie valutazioni e le deliberazioni di ratifica.

Articolo 16 - Comitato Esecutivo

16.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da ulteriori due membri nominati dal CdA ai sensi del precedente art. 12.4.

16.2. I componenti del CdA nominati dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Università e della Ricerca, qualora non facciano parte del Comitato Esecutivo, hanno facoltà di partecipare alle adunanze di tale Organo, senza diritto di voto.

16.3. Il Comitato Esecutivo provvede alla gestione ordinaria della Fondazione sulla base di quanto deliberato dal CdA in fase di approvazione dei conti preventivi annuali. Spetta, quindi, al Comitato Esecutivo condurre tutte le attività inerenti l'emanazione dei bandi, la gestione e la valutazione degli studi presentati, allo scopo di redigere la graduatoria necessaria perché il CdA possa deliberare l'ammissione al cofinanziamento ai sensi dell'art. 13.4 del presente Statuto.

16.4. Il Comitato Esecutivo rimane in carica fino alla cessazione del CdA che lo ha nominato.

Articolo 17 - Comitato Scientifico

17.1. Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Comitato Scientifico il cui funzionamento sarà disciplinato dal Regolamento. Il Coordinatore Scientifico, nominato dal CdA ai sensi e nei modi di cui al precedente art. 13.7, farà parte di diritto del Comitato Scientifico e ne coordinerà i lavori.

17.2. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso proceda alla nomina del Comitato Scientifico, stabilisce la durata nella carica dei suoi componenti e le eventuali cause di decadenza. In ogni caso, la durata di cui sopra non potrà andare oltre la scadenza del CdA che ha provveduto alla nomina.

17.3. I componenti del Comitato Scientifico possono essere motivatamente revocati. Vengono sostituiti in caso di revoca, dimissioni, permanente impedimento o decesso.
17.4. È prevista la corresponsione di un'indennità fissata dal CdA, unitamente ad un rimborso spese, per l'attività che i membri del Comitato Scientifico espletano nell'interesse della Fondazione.
17.5. Il Comitato Scientifico, qualora nominato, supporta gli Organi della Fondazione nelle decisioni relative all'ammissione dei singoli progetti al co-finanziamento, provvedendo all'instaurazione e al mantenimento delle collaborazioni eventualmente necessarie con le strutture e le personalità maggiormente accreditate nel campo della ricerca scientifica.

Articolo 18 - Collegio dei Revisori dei Conti
18.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con deliberazione del CdA. I membri del Collegio rimangono in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati.
18.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è Organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa ed esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario redigendo apposite relazioni. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
18.3. Il compenso per i Revisori è fissato dal Consiglio di Amministrazione.
18.4. L'intervento alle riunioni del Collegio dei Revisori può avvenire anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici, secondo quanto prescritto dal precedente art. 14.6 per lo svolgimento delle adunanze del CdA.

Articolo 19 - Esercizio finanziario
19.1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
19.2. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.
19.3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
19.4. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
19.5. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del CdA, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
19.6. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che non siano disposte dalla legge.

Articolo 20 - Modificazioni dello Statuto e scioglimento della Fondazione
20.1. Le modificazioni del presente Statuto, alle condizioni e nei limiti di legge, potranno essere apportate con deliberazione del CdA, previo parere vincolante del Fondatore. In analogia a quanto previsto dal Codice Civile per le maggioranze assembleari, la delibera di modifica verrà assunta con la maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
20.2. Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato solo dal CdA con delibera approvata da almeno tre quarti dei suoi componenti, previo parere vincolante del Fondatore. Lo scioglimento può essere deliberato anche a seguito di recesso o di esclusione di tutti gli aderenti, per insufficienza di fondi, per il raggiungimento dello scopo. Con la delibera di scioglimento il CdA dispone il divieto di nuove operazioni e nomina i liquidatori.
20.3. La liquidazione avviene secondo le norme del Codice Civile.
20.4. I beni residuati verranno devoluti, secondo quanto disposto nella delibera di scioglimento, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 21 - Clausola di rinvio

21.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

Repertorio n. 24.445

Io sottoscritto Dottor Francesca Giusto, notaio in Roma, con studio in Via Po n. 22, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia, composta di quattro fogli, formato A/4 (fronte/retro) è conforme all'originale documento, allegato sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito in data 27 ottobre 2020, repertorio n. 24001/14974, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 4 novembre 2020 al n. 30571 serie 1T.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Roma, 9 febbraio 2021

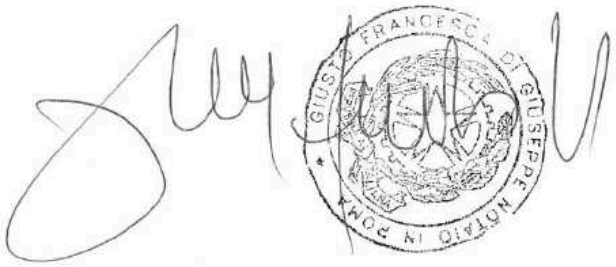

Io sottoscritta Dott.ssa Francesca Giusto, Notaio in Roma, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che:

- la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto analogico e munito delle prescritte firme; consta di otto facciate;

- la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, portante il certificato numero di serie 15 4d, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, avente validità fino al 05/10/2023.

Si rilascia alla parte interessata, per gli usi consentiti.

File firmato digitalmente dal Notaio Francesca Giusto